

RILASCIO FIDEIUSSIONI SULL'ITALIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
 Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
 Capitale sociale € 156.209.463,00 i.v.
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
 Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
 Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
Struttura e funzione economica:

Con la fideiussione, la banca garantisce un soggetto terzo (beneficiario) che entro una certa scadenza prefissata o che nel corso di un periodo predeterminato, il suo cliente (nel cui interesse viene rilasciata la fideiussione) ottemperi ad un obbligo ben preciso. Se questo non avviene, il beneficiario può chiedere alla banca il pagamento della somma di denaro prestabilita.

Principali rischi (generici o specifici):

Rischio di Variazione delle Condizioni: esiste la possibilità che, se contrattualmente previsto, le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole.
 Rischio Rivalsa: Esiste la possibilità che il cliente della banca (nel cui interesse era stata rilasciata la fideiussione) non sia in grado di ottemperare entro i termini stabiliti a quanto stabilito nella fideiussione. In questo caso, la banca pagherà al beneficiario quanto stabilito rivalendosi sul proprio cliente per quanto sborsato più gli interessi e le eventuali spese sostenute.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. opera con il Fondo di Garanzia per le PMI, costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo).

Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche. La garanzia del Fondo è in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche, consente alle stesse di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso.

L'impresa cliente ha la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., valuta l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

Commissione anticipata, su base annua	
percentuale sull'importo della fideiussione	3,200%
importo minimo addebitabile	€ 25,00
Diritti di segreteria	
costo fisso all'atto del rilascio del documento	€ 25,00
costo fisso all'atto di ogni successiva proroga del documento	€ 25,00
Commissione gestione pratica con carattere d'urgenza (entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta)	€ 25,00
Recupero costi vivi	
Parcelle o spese vive reclamate dal Notaio o da terzi per eventuali autentica di firma e/o registrazione dell'atto e/o altri servizi prestati	a carico del cliente al costo
Tasso di interesse sulle somme anticipate dalla banca in vece del cliente per escussione della fideiussione, punti in più rispetto al Tasso di Sconto B.C.E. (tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea)	3,000 %

RECESSO E RECLAMI**RECESSO DAI RAPPORTI**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate.

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

RECLAMI / COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**Reclami**

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.
 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).
- L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
 4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
 - **posta ordinaria o raccomandata** indirizzata a
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Ufficio Reclami Via Gramsci, 7 10121 Torino
 - **posta elettronica** all'indirizzo e-mail reclami.compliance@bancaintermobiliare.com
 - **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo e-mail bim@postacert.cedacri.it
 - **fax** da inviare al numero 011/0828807
 - **consegna diretta** del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono **sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio** di ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
 2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
- Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a

euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Tutti i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA

Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Interessi per somme anticipate in vece del cliente	Sono gli interessi su base annua che verranno addebitati al cliente dal momento dell'esborso da parte della banca delle somme pattuite nella fideiussione rilasciata nel suo interesse, conseguentemente all'escussione della stessa da parte del beneficiario.
Proroga	Può succedere che, alla scadenza prestabilita, la ragione del rilascio della fideiussione non si sia ancora esaurita. In questo caso si rende necessaria, appunto, la proroga del documento.
Ricorso al Notaio (o a terzi)	In casi particolari come, ad esempio, alcuni documenti richiesti da alcune pubbliche amministrazioni, potrebbe essere necessario il ricorso al Notaio o a terzi. In questo caso, le spese sono a carico del cliente oppure, la banca procederà al recupero di quanto reclamato.
Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)	Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.

Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo

Si intendono, secondo la definizione dell'allegato alla Direttiva 2007/64/CE:

1. *servizi che permettono di **depositare il contante** su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*
 2. *servizi che permettono **prelievi in contante** da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*
 3. *esecuzione di **ordini di pagamento**, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:*
 - a. *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*
 - b. *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*
 - c. *esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;*
 4. *esecuzione di **operazioni di pagamento** quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:*
 - a. *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*
 - b. *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*
 - c. *esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;*
 5. *emissione e/o acquisizione di **strumenti di pagamento**;*
 6. *rimessa di denaro;*
 7. *esecuzione di **operazioni di pagamento** ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un **dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico** e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.*
 8. *emissione di moneta elettronica.*
- Sono **escluse** dall'applicazione della direttiva, tra le altre:
- a. *il cambio di valuta contante contro contante;*
 - b. *le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller's cheque su supporto cartaceo;*
 - c. *le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari.*